

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

Le disposizioni non possono essere applicate a:

- 1) alla segnaletica stradale
- 2) alla segnaletica ferroviaria
- 3) alla segnaletica fluviale
- 4) alla segnaletica marittima
- 5) alla segnaletica aerea

## DEFINIZIONI

Per segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro si intende quella segnaletica che riferita ad un oggetto, ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. Per evidenziare la tipologia vengono utilizzati colori diversi, segnali luminosi, segnali acustici. Possono essere utilizzati anche comunicazioni verbali o segnalazioni gestuali.

I segnali possono essere:

- 1) di divieto;
- 2) di avvertimento;
- 3) di prescrizione;
- 4) di salvataggio o di soccorso;
- 5) di informazione.

DEFINIZIONE	SIGNIFICATO
<b>Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata "segnaletica di sicurezza"</b>	una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
<b>Segnale di divieto</b>	un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
<b>Segnale di avvertimento</b>	un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
<b>Segnale di prescrizione</b>	un segnale che prescrive un determinato comportamento;
<b>Segnale di salvataggio o di soccorso</b>	un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
<b>Segnale di informazione</b>	un segnale che fornisce indicazioni diverse da segnale di divieto ad segnale di salvataggio o di soccorso
<b>Cartello</b>	un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

DEFINIZIONE	SIGNIFICATO
<b>Cartello supplementare</b>	un cartello impiegato assieme ad un cartello che fornisce indicazioni complementari;
<b>Simbolo o pittogramma</b>	un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa
<b>Segnale luminoso</b>	un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa
<b>Segnale acustico</b>	un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale
<b>Comunicazione verbale</b>	un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale
<b>Segnale gestuale</b>	un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
<b>Colore di sicurezza</b>	un colore al quale è assegnato un significato determinato;

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede affinché :

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( R.L.S. ) e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnalata di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva ;

i lavoratori ricevano una formazione e addestramento adeguati in particolare sotto forma di istruzioni precise , che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza , soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole , nonché i comportamenti generali e specifici da seguire .

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

Quando, anche a seguito della valutazione dei rischi, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure o metodi o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva , il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza .

Qualora sia necessario fornire mediante la segnalazione di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non contemplate nel D.L.gs 81, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica , adotta le misure necessarie secondo le particolarità del lavoro , l'esperienza e la tecnica .

## OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- 1 I lavoratori hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione informazione e addestramento.
- 2 I lavoratori hanno l'obbligo di seguire le indicazioni previste dalla segnaletica di sicurezza.
- 3 Il lavoratori provvedono a far rispettare la segnaletica di sicurezza anche al personale esterno che opera nella struttura in maniera occasionale.
- 4 Il lavoratore non può apportare modifiche o manomettere la segnaletica di salute e sicurezza..
- 5 I lavoratori segnalano IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro , al dirigente o al preposto qualsiasi situazione di pericolo

## SANZIONI

La legislazione vigente prevede , in caso di inottemperanze, sanzioni a carico del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto .

Nel caso di negligenza sono previste sanzioni anche per i lavoratori.



D.LGS 81/2008

Titolo V

( Art 161 – 166 )

**OPUSCOLO INFORMATIVO n° 17**

**La sicurezza, la tutela e la salute nei luoghi di lavoro**

**La segnaletica di salute e sicurezza**

*a cura del SPP*